



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 406 DEL 07/08/2023

Proposta n. 444 del 02/08/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu**

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS Sardegna - Giudice di Pace di Oristano R.G. n. 674/2017 Sentenza n. 337/2018 e Tribunale di Oristano RG. n. 317/2019 Sentenza n. 183/2021. Rimborso 50% imposta di registro in favore del Comune di Siamanna.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Avv. Salvatora Angela Carboni	
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO

- che con sentenza n. 337/2018 resa in data 11.12.2018 nel giudizio promosso dal sig. *omissis* [...], nei confronti dell’Azienda per la Tutela della Salute e del Comune di Siamanna, il Giudice di Pace di Oristano ha accolto la domanda e per effetto condannato l’Azienda in solido con il Comune di Siamanna, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 1.649,85 a titolo di risarcimento del danno con rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro ed interessi di mora dalla sentenza, oltre spese processuali liquidate in € 1.205,00, oltre le spese generali, IVA e CPA;

- che con con sentenza n. 183/2021, resa in data 07.04.2021, nel giudizio in appello promosso dal Comune di Siamanna e dall’Azienda per la Tutela della Salute con appello incidentale nei confronti sig. *omissis* [...], il Tribunale di Oristano ha respinto l’appello principale e quello incidentale avverso la sentenza n. 337/2018 emessa dal Giudice di Pace di Oristano, e condannato l’Azienda,

in solido con il Comune di Siamanna, al pagamento, in favore del sig. *omissis* [...] appellato, delle spese di giudizio liquidate in € 1.620,00 per compensi, oltre le spese generali 15%, CPA e IVA;

VISTA la richiesta formulata dal Comune di Siamanna in data 19.04.2023 al fine di ottenere il rimborso dell'imposta di registrazione delle sentenze n. 337/2018 resa dal Giudice di Pace di Oristano e n. 183/2021 del Tribunale di Oristano, in quanto anticipataria degli oneri predetti, per un importo complessivo di € 217,50, pari al 50% di quanto corrisposto;

VISTE le attestazioni di avvenuto pagamento da parte del Comune di Siamanna, riferite all'imposta di registrazione delle sentenze n. 337/2018 resa dal Giudice di Pace di Oristano e n. 183/2021 del Tribunale di Oristano per un importo rispettivamente di € 235,00 e € 200,00;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, in favore del Comune di Siamanna, a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza n. 337/2018 resa dal Giudice di Pace di Oristano e n. 183/2021 emessa dal Tribunale di Oristano, in quanto anticipataria degli oneri predetti, per un importo complessivo di € 217,50, pari al 50% di quanto corrisposto, che risulta a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. DI AUTORIZZARE la liquidazione ed il successivo pagamento, in favore del Comune di Siamanna, della somma complessiva di € 217,50 a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza n. 337/2018 resa dal Giudice di Pace di Oristano e n. 183/2021 emessa dal Tribunale di Oristano, in quanto anticipataria degli oneri predetti, pari al 50% di quanto corrisposto, che risulta a carico dell'Amministrazione;

2. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, come di seguito riportato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 (Altre sopravvenienze passive)	DA00040105	€ 217,50

3) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

4) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI LEGALI
Avvocato Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 /08 /2023 al 22 /08 /2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
